



**CITTA' DI TORINO**  
**DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE**  
**Ufficio Studi e Formazione**  
**Ufficio Studi**

**CIRCOLARE N. 12**  
***Informativa***

**OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.**

*Depenalizzazione.*

Decreto Legislativo 25 gennaio 2016 n. 7 “*Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67*”<sup>(1)</sup>

L'art. 2 comma 3, lett. a), c), d) ed e), legge 28 aprile 2014, n. 67, conferisce delega al Governo per la "riforma della disciplina sanzionatoria" di reati ed alla contestuale introduzione di sanzioni civili.

In particolare:

**la lett. a)** contiene la delega per l’abrogazione dei reati previsti da specifiche disposizioni del codice penale;

**la lett. c)** conferisce al Governo il mandato di “*istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lett. a)* restando “*fermo il diritto di risarcimento del danno*”. La sanzione pecuniaria civile ha “carattere aggiuntivo” rispetto al diritto al risarcimento del danno dell’offeso;

**la lett. d)** stabilisce che il legislatore delegato indichi :

1. le condotte alle quali si applica la sanzione pecuniaria civile;
2. l’importo minimo e massimo della sanzione;
3. l’autorità competente ad irrogarla;

**la lett. e)** individua in modo analitico i criteri di commisurazione della sanzione.

Di seguito si riportano, in sintesi, i contenuti degli articoli del decreto legislativo in commento, **vigente dal 6 febbraio 2016**, per un puntuale aggiornamento e per una corretta informazione all’utenza.

**L’art. 1 “Abrogazione di reati”** elenca gli articoli abrogati del codice penale:

**art. 485 c.p.** “*Falsità in scrittura privata*”, **art. 486 c.p.** “*Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato*”, **art. 594 c.p.** “*Ingiuria*”, **art. 627 c.p.** “*Sottrazione di cose comuni*” e **art. 647 c.p.** “*Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito*”.

**L’art. 2 “Modifiche al Codice Penale”** esplicita le modifiche a seguito delle abrogazioni di cui al citato art. 1 (Vds. tavole sinottiche allegate alla presente).

**L’art. 3 “Responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzione pecuniaria”** costituisce la norma

(1) G.U. n. 17 del 22/01/2016

fondante del nuovo sistema. Se i fatti previsti quali illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie sono commessi con dolo, obbligano l'autore oltre alle restituzioni ed al risarcimento del danno patrimoniale/non patrimoniale, a norma delle leggi civili, anche al pagamento della sanzione civile pecuniaria stabilita dalla legge. Il termine prescrizione è lo stesso di quello concernente il risarcimento del danno (art. 2947 "Prescrizioni del diritto al risarcimento del danno" c. 1 Codice Civile).

**L'art. 4 "Illeciti civili sottoposti a sanzione pecuniaria"** delinea le fattispecie di illeciti civili. In particolare soggiace alla sanzione pecuniaria civile da cento euro a ottomila euro (art. 4, comma 1):

- a) *chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;*
- b) *il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s'impadronisce della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;*
- c) *chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;*
- d) *chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;*
- e) *chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;*
- f) *chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.*

Nel caso di cui alla lett. a) se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o entrambi gli offensori (art. 4, comma 2).

Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto di cui alla lett. a) nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso (art. 4, comma 3).

Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da duecento euro a dodicimila euro (art. 4, comma 4):

- a) *chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;*
- b) *chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri;*
- c) *chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno;*
- d) *chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;*
- e) *chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;*
- f) *chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone;*

Le disposizioni dalla lett. a) alla lett. e) si applicano anche nel caso in cui le falsità riguardino un documento informatico privato avente efficacia probatoria (art. 4, comma 5) e nella denominazione di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche ad essi riferite (art. 4, comma 6). Nel caso di cui alle lett. b) e c), si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato ad essere riempito (art. 4, comma 7).

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alla lettera f) del comma 4)

**L'art. 5 "Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie"** dispone che il giudice, competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie civili, in sede di determinazione dell'importo debba attenersi ad un parametro di proporzionalità, in base ai sottoelencati criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) reiterazione dell'illecito;
- c) arricchimento del soggetto responsabile;
- d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
- e) personalità dell'agente;
- f) condizioni economiche dell'agente.

**L'art. 6 “Reiterazione dell'illecito”** concretizza la reiterazione allorquando l'illecito civile è compiuto entro quattro anni dalla commissione, dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, avente stessa indole o che sia stata accertata con provvedimento esecutivo<sup>(2)</sup>.

**L'art. 7 “Concorso di persone”** definisce il concorso quando più persone concorrono in un illecito ed in tal caso ciascun concorrente soggiace alla correlativa sanzione pecuniaria civile<sup>(3)</sup>.

**Gli artt. 8 “Procedimento” e 9 “Pagamento della sanzione”** racchiudono le norme di disciplina processuale.

Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo in commento, sono stabiliti i termini e le modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile e le forme per la riscossione dell'importo dovuto.

Il giudice può disporre il pagamento rateale mensile della sanzione da due a otto rate, non inferiori a 50 euro, in relazione alla condizione economica del condannato. Decorso il termine di pagamento, anche per una sola rata, l'ammontare residuo deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi.

**L'art. 10 “Destinazione del provento della sanzione”** fissa che il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto a favore della Cassa delle Ammende<sup>(4)</sup>.

**L'art. 11 “Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzione pecuniaria”** istituisce il registro informatizzato: con apposito decreto del Ministro della Giustizia, saranno adottate norme che regolamenteranno la tenuta del registro automatizzato per l'iscrizione dei provvedimenti con cui il Giudice applicherà la sanzione pecuniaria civile.

**L'art. 12 “Disposizioni transitorie”** prevede che le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del decreto in commento si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto irrevocabili.

CSLV/cslv/RB  
Addì, 01.02.2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott. Ivo BERTI  
(firmato in originale)

Allegato:

- tavole sinottiche delle modifiche al Codice Penale

(2) La nozione di “violazione della stessa indole” si riferisce alle indicazioni normative di cui all'art. 8 bis della Legge n. 689/81

(3) In linea con l'art. 5 della Legge n. 689/81

(4) La Cassa delle Ammende è un Ente con personalità giuridica istituita all'interno del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Le entrate concorrono a costituire il conto patrimoniale di tale Ente.

**Modifiche al Codice Penale: art. 2 D. L.vo n. 7/2016**

Previgente	Vigente
<p align="center">Art. 488 c.p.</p> <p>Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.</p> <p>Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.</p>	<p align="center"><b>Art. 488 c.p.</b></p> <p align="center"><b>Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.</b></p> <p><b>Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.</b></p>

Previgente	Vigente
<p align="center">Art. 489 c.p.</p> <p align="center">Uso di atto falso.</p> <p>Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.</p> <p>Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.</p>	<p align="center">Art. 489 c.p.</p> <p align="center">Uso di atto falso.</p> <p>Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.</p> <p><del>Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.</del></p>

Previgente	Vigente
<p align="center">Art. 490 c.p.</p> <p>Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico, o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.</p> <p>Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.</p>	<p align="center">Art. 490 c.p.</p> <p>Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. <b>Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.</b></p> <p><del>Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.</del></p>

Previgente	Vigente
<p align="center">Art. 491 c.p.</p> <p>Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.</p> <p>Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.</p> <p>Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.</p>	<p align="center"><b>Art. 491 c.p.</b></p> <p><b>Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito.</b></p> <p><b>Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto e' commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.</b></p> <p><b>Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.</b></p>

Previgente	Vigente
Art. 491-bis c.p. Documenti informatici.	Art. 491-bis c.p. Documenti informatici.
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.	<b>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</b>

Previgente	Vigente
Art. 493-bis c.p. Casi di perseguibilità a querela.	Art. 493-bis c.p. Casi di perseguibilità a querela.
I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.	<b>I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.</b> <b>Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.</b>

Previgente	Vigente
Art. 596 c.p. Esclusione della prova liberatoria.	Art. 596 c.p. Esclusione della prova liberatoria.
Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolta, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo. Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale: 1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni; 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tutt'ora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale; 3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito. Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1, ovvero dell'articolo 595, comma 1.	Il colpevole <b>del delitto previsto dall' articolo precedente</b> non è ammesso a provare, a sua discolta, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo. Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale: 1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni; 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tutt'ora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale; 3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito. Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi <b>applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma.</b>

Previgente	Vigente
Art. 597 c.p.	Art. 597 c.p.
<p>Querela della persona offesa ed estinzione del reato. I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa. Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.</p>	<p>Querela della persona offesa ed estinzione del reato. Il <b>delitto previsto dall'articolo 595 è punibile</b> a querela della persona offesa.</p> <p>Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa. Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.</p>

Previgente	Vigente
Art. 599.	<b>Art. 599.</b>
Ritorsione e provocazione.	<b>Provocazione.</b>
<p>Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.</p> <p>Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.</p> <p>La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.</p>	<p><del>Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.</del></p> <p>Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti <b>dall'articolo 595</b> nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. <del>La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.</del></p>

Previgente	Vigente
Art. 635 c.p.	<b>Art. 635 c.p.</b>
Danneggiamento.	<b>Danneggiamento.</b>
<p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) con violenza alla persona o con minaccia;</li> <li>2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;</li> <li>3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;</li> <li>4) sopra opere destinate all'irrigazione;</li> <li>5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali</li> </ol>	<p><b>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</b></p> <p><b>Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;</b></li> <li><b>2. opere destinate all'irrigazione;</b></li> <li><b>3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali</b></li> </ol>

<p>destinati al rimboschimento; 5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>	<p><b>destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</b></p>
--	---

Previgente	Vigente
<p style="text-align: center;">Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. <b>Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni</b></p>

Previgente	Vigente
<p style="text-align: center;">Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. <b>Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e' aumentata</b></p>

Previgente	Vigente
Art. 635-quater c.p.	Art. 635-quater c.p.
<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p><b>Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e' aumentata</b></p>

Previgente	Vigente
Art. 635-quinquies c.p.	Art. 635-quinquies c.p.
<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p><b>Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e' aumentata.</b></p>